

Note metodologiche

Le indagini sulle separazioni e i divorzi sono condotte dall'Istat presso i 165 tribunali civili del Paese, con riferimento ad ogni singolo procedimento concluso dal punto di vista giudiziario nell'anno di osservazione.

Come questionari sono utilizzati i modelli cartacei ISTAT M.252 per le separazioni e ISTAT M.253 per i divorzi.

I quesiti inseriti nei modelli di rilevazione riguardano:

- a) aspetti procedurali e giudiziari – data di iscrizione a ruolo del procedimento, data del provvedimento, rito di apertura e chiusura del procedimento, coniuge che ha presentato la domanda di separazione o divorzio;
- b) provvedimenti economici – presenza/assenza di assegno per il coniuge e/o per i figli, importo, soggetto erogatore;
- c) sesso, età e affidamento dei figli minori;
- d) alcune notizie di carattere demossociale – data, rito di celebrazione e regime patrimoniale del matrimonio, numero di figli nati dall'unione, caratteristiche dei coniugi (data e luogo di nascita/residenza, cittadinanza, stato civile precedente, ricorso all'assistenza legale, titolo di studio, condizione professionale).

La compilazione dei modelli è a cura della cancelleria del tribunale che provvede a spedirli all'Istat con cadenza trimestrale. I dati indicati nei punti a, b e c sono acquisiti direttamente dal fascicolo del procedimento, mentre le notizie di carattere demossociale (punto d), laddove non presenti nel fascicolo processuale, sono richieste ai coniugi o ai loro legali.

L'indagine sulle separazioni personali dei coniugi è iniziata nel 1969, quella sui divorzi nel 1971, in concomitanza con l'entrata in vigore della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio). Precedentemente esisteva soltanto un'indagine, sempre condotta dall'Istat, relativa all'iter del procedimento di separazione – dal momento della presentazione della domanda fino al suo esaurimento – che rilevava soltanto dati di natura giudiziaria e amministrativa.

I questionari delle due rilevazioni hanno subito, nel corso degli anni, alcune variazioni a seguito delle modifiche normative succedutesi nel tempo e della necessità di renderli sempre più aderenti agli aspetti di natura sociodemografica e ai maggiori fabbisogni conoscitivi.

Altra fonte in materia di separazioni e divorzi è l'indagine sul “Movimento dei procedimenti civili presso i tribunali”, condotta dal Ministero della giustizia mediante il modello M.213U. Si tratta di una indagine di natura gestionale-amministrativa in quanto considera i flussi di attività e i carichi di lavoro dei singoli tribunali. In questo caso, oggetto della rilevazione sono le diverse fasi della causa di separazione e divorzio, per cui sono conteggiati i procedimenti:

- sopravvenuti – sono i procedimenti iscritti nell'anno di riferimento e indicano le domande di separazione e divorzio presentate;
- esauriti – sono i procedimenti conclusi nell'anno con qualsiasi modalità (con sentenza e senza sentenza). Sono, quindi, compresi non soltanto i casi di separazione e divorzio effettivamente concessi, ma anche i cambiamenti di rito (dal consensuale al giudiziale e viceversa) e i passaggi al giudice istruttore. La stessa coppia è pertanto conteggiata più volte;
- pendenti – sono i procedimenti aperti e non ancora chiusi alla fine dell'anno.

Nelle indagini Istat le singole coppie coniugate sono, invece, conteggiate una sola volta, nel momento in cui si conclude il procedimento di separazione e divorzio da loro avviato.

È importante sottolineare che le indagini condotte dall'Istat e dal Ministero della giustizia, essendo diversa l'unità di analisi, rilevano dati complementari, sebbene talvolta non direttamente confrontabili.

Avvertenze

Segni convenzionali

Nelle tavole statistiche sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

- linea (-): quando il fenomeno non esiste oppure quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati;
- quattro punti (...): quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione;
- due punti (..): per i numeri, assoluti o relativi, che non raggiungono la metà della cifra significativa dell'ordine minimo considerato.

Composizioni percentuali

Le composizioni percentuali sono automaticamente arrotondate alla prima o alla seconda cifra decimale. La somma dei valori percentuali così calcolati può, pertanto, risultare non uguale a 100.

Dettaglio territoriale

Per eventuali confronti fra regioni e distretti di corte di appello è da tenere presente che la circoscrizione territoriale regionale non sempre coincide con quella giudiziaria; infatti alcuni distretti di corte di appello comprendono, oltre ai comuni della rispettiva regione, anche qualche comune o addirittura, come nel caso della Liguria, un'intera provincia di una regione finitima.

Ripartizioni territoriali a cinque modalità

Nord-ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria

Nord-est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria

Isole: Sicilia, Sardegna

Ripartizioni territoriali a tre modalità

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Dati rettificati

I dati contenuti in precedenti pubblicazioni, che non concordano con quelli del presente volume, si intendono rettificati.